

Egregi

**Palma Zarini**

**Luciana Zarini**

**Sabine Zarini**

**Tiziano Zarini**

c/o Loro Sedi

Angera, 1 Agosto 2014  
pr. 140801-dt01

**Oggetto: Progetto di trasformazione urbanistica area denominata TR I di via Kennedy in Comune di Sumirago | esclusione dall'ambito di applicazione delle norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.**

Nel far seguito ai contatti intercorsi e sulla base delle informazioni ricevute, espongo come segue nota di esclusione dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Valutazione Ambientale Strategica del progetto di trasformazione urbanistica in oggetto.

#### **1. Oggetto della trasformazione urbanistica e riferimenti normativi**


Il progetto in esame è riferito alla trasformazione urbanistica dell'area dismessa *ex Tessitura Zarini* ubicato in Comune di Sumirago, frazione Quinzano, via Kennedy 31.

Il progetto prevede la demolizione del fabbricato dismesso esistente con relative pertinenze e la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, in conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico generale vigente, Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Sumirago n. 36 del 29/11/2011 unitamente agli atti del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

Nella fattispecie, il P.G.T. vigente identifica l'area in oggetto come "*Area di trasformazione residenziale TR P*" a destinazione d'uso residenziale, secondo i dati quantitativi e i parametri edilizi di cui alla scheda nel seguito esposta.

Il progetto edilizio sviluppa una soluzione di intervento in stretta conformità alle destinazioni d'uso e ai parametri edilizi previsti per la citata Area di trasformazione.

Piano di Governo del Territorio di Sumirago – stralcio Tav. A.15 “Aree di Trasformazione”




(Fonte: Comune di Sumirago | Elaborati del PGT vigente)

Piano di Governo del Territorio di Sumirago – stralcio allegato A.22 “Schede Aree di Trasformazione”

Comune di Sumirago

Schede aree di trasformazione

Area di trasformazione residenziale TR I		Parte Prima
<b>ANALISI TERRITORIALE</b>		
	<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>  <b>Quinzano</b>	
	<b>LEGENDA</b>  Individuazione area	
<b>DATI QUANTITATIVI DELL'INTERVENTO</b>		
<i>Superficie</i>	<b>2.898 mq</b>	<i>Proprietà</i> <b>PRIVATA</b>
<b>DESCRIZIONE DELL'AREA ED ELEMENTI NOTEVOLI</b>		
	<p>L'area è ubicata a sud del territorio comunale, in frazione di Quinzano in ambito prevalentemente residenziale a bassa densità.</p> <p><b>ELEMENTI NOTEVOLI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona boscata ad est del comparto</li> <li>2. Area di trasformazione</li> <li>3. Edifici residenziali a bassa densità</li> <li>4. Strada comunale via J.F.Kennedy.</li> </ol>	
<b>OBIETTIVI DELL'INTERVENTO</b>		
<b>Completamento del tessuto residenziale con particolare attenzione alla zona boscata a est dell'area.</b>		

(continua)

Area di trasformazione residenziale TR I		Parte Seconda	
<b>INDIRIZZI PROGETTUALI</b>			
		Legenda: 1 Realizzazione di fascia arborea-arbustiva di protezione verso le aree boscate	
<b>DATI PROGETTUALI</b>			
Superficie	<b>2.898 mq</b>	IT MC/MQ	<b>0,60</b>
Volume	<b>1.739 mc</b>	Volume max	<b>2.029</b>
Destinazioni d'uso	<b>Residenziale</b>	H max degli edifici	<b>6,50 m</b>
Aree a standard	<b>435 mq</b>	Rc	<b>45% Sf</b>
		VA	<b>30% Sf</b>
<b>ULTERIORI DISPOSIZIONI</b>			
<p>L'edificabilità dell'area si attua con permesso di costruire convenzionato.</p> <p>I nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in adeguata considerazione l'asse eliotermico. In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno nella <b>classe energetica B</b> (ovvero con un consumo pari a 31-50 Kwh/mq annuo).</p> <p>Sulla base della tabella allegata alla normativa del Documento di Piano, l'indice <b>IT di 0,60 mc/mq</b> può essere incrementato di <b>0,10 mc/mq</b> qualora venga raggiunto il punteggio di premialità legato alla qualità dell'intervento.</p> <p>Le disposizioni relative alle aree a Standard e alle Distanze da rispettare nell'esecuzione delle opere sono contenute all'articolo 9 delle Norme del Documento di Piano.</p> <p><b>Classe fattibilità geologica:</b> IIB (con modeste limitazioni)</p> <p><b>Criticità:</b> area su versante debolmente acclive</p> <p><b>Prescrizioni:</b> da valutare con attenzione le condizioni di drenaggio delle acque superficiali di corrivazione al fine di prevenire fenomeni di erosione in forma concentrata e/o diffusa nelle proprietà adiacenti e sottostanti</p>			

(continua)

## LEGENDA



### AMBITI DI TRASFORMAZIONE

#### AREE DI TRASFORMAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO

-  AREA DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA
-  AREA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE-EX INCENERITORE
-  SERVIZI SCOLASTICI - PREVISIONE STRATEGICA DA VERIFICARE
-  PARCHEGGI E SISTEMAZIONE VIABILISTICA
-  VIABILITA' LA CUI REALIZZAZIONE E' COLLEGATA ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE
-  AREA PUBBLICA CON DIRITTI VOLUMETRICI

#### AREE DI TRASFORMAZIONE PRIVATE NON CONFORMATE

-  TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE
-  TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE CONVENZIONATA
-  TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA

#### AREE DI TRASFORMAZIONE CONFORMATE CON MODIFICHE NORMATIVE

-  TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE
-  TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE A BASSA DENSITA'
-  VERDE PRIVATO VINCOLATO
-  TRASFORMAZIONE TERZIARIA

#### AREE DI TRASFORMAZIONE CONFORMATE SENZA MODIFICHE NORMATIVE

-  PIANI ATTUATIVI PREVISTI NEL PRG E NON ATTUATI
-  PIANI ATTUATIVI IN CORSO DI ATTUAZIONE

**NELLE AREE TR21 - TR22 - TR23 - TR24 - TRO  
SONO STATI INTRODOTTI INDICI PREMIALI**

 AREE BOSCADE

 CONFINE COMUNALE

(Fonte: Comune di Sumirago | Elaborati del PGT vigente)

Come si ricorda, la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è un procedimento introdotto a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/2006, avente come finalità la valutazione degli effetti sull'ambiente correlati ai nuovi piani urbanistici, o varianti, da svolgersi antecedentemente alla loro adozione; ai sensi di legge, i piani urbanistici o varianti adottati in assenza delle procedure di VAS, ove richieste, sono da considerarsi non validi.

### Direttiva 01/42/CE

#### Art. 3 - Ambito di applicazione

*« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.*

*2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,*

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico. »

A livello nazionale, la norma di settore, D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, sancisce:

#### **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152**

##### **Art. 6 - Oggetto della disciplina**

«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

*b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

*3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 [l'articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.].*

*3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

*4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:*

*a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;*

*b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;*

*c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;*

*c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. »*

Lo stesso D.Lgs. 152/2006 ha definito un principio di “non duplicazione delle valutazioni ambientali” stabilendo che:

Art. 12 – Verifica di assoggettabilità

*«6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. »*

In base a tale principio, gli strumenti attuativi che non introducano diverse previsioni e dunque diversi effetti ambientali rispetto ai piani sovraordinati già sottoposti positivamente a V.A.S. risultano esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina.

A livello regionale, la Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta per la prima volta con la L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, la quale all'Art. 4, comma 1, dispone che:

*« Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi.»*

Lo stesso Art. 4 della norma regionale ha provveduto ad una prima definizione dell'ambito di applicazione della V.A.S., stabilendo la seguente determinazione dei piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (L.R. 12/2005, Art. 4, comma 2):

*«Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione. »*

Gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati dal Consiglio Regionale (Deliberazione n. VIII/351 del 13/03/2007) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 12/2005 hanno ulteriormente precisato che (punto 4.2)

*«È effettuata una valutazione ambientale per tutti i Piani/Programmi:*

*a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.»*

Ad ulteriore specificazione della disciplina, con D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 la Regione Lombardia ha definito i modelli metodologici, procedurali e organizzativi per la valutazione ambientale delle diverse tipologie di atti programmatici; gli stessi modelli sono stati successivamente modificati ed integrati con le D.G.R. n. VIII/10971 del 30/12/2009 e D.G.R. n. IX/961 del 10/11/2010, in adeguamento alle norme nazionali in precedenza richiamate e nel frattempo entrate in vigore. La più recente D.G.R. n. IX/3836 del 25/07/2012 ha inoltre precisato il modello metodologico e procedurale della valutazione ambientale alle varianti ai Piani dei Servizi e Piani delle Regole.

I provvedimenti regionali definiscono l'ambito di applicazione della V.A.S. in relazione alle diverse tipologie di piani e programmi e loro varianti; in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali più sopra richiamate, le norme regionali contemplano l'applicazione della V.A.S. unicamente per i nuovi piani e programmi o per le loro varianti, escludendo da tale ambito di applicazione gli strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a V.A.S. che non introducono diverse previsioni.

## 2. Conclusioni circa l'esclusione del progetto di trasformazione urbanistica dall'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica

Alla luce di quanto sopra espresso, si sintetizza come segue la relazione tra il progetto di trasformazione urbanistica in esame per l'area TR I e il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

- Il progetto di trasformazione non ricade entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come precisato dal D.Lgs. n. 152/2006, non costituendo esso il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; il progetto in esame non costituisce infatti quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m., nè le previsioni d'intervento producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
- Il progetto di trasformazione non presenta contenuti di variante rispetto alle disposizioni del Piano di Governo del Territorio vigente per l'Area di trasformazione residenziale TR I" alla quale si riferisce: il progetto in esame si configura, pertanto, quale attuazione specifica delle previsioni definite dal P.G.T., già sottoposte positivamente a V.A.S., non introducendo ulteriori o diversi potenziali effetti ambientali e come tale esulando dal campo di applicazione della VAS definito dal disposto dell'Art. 4 della LR 12/2005 e dai relativi provvedimenti applicativi.

Tutto ciò esaminato, considerati i riferimenti normativi riportati ed il quadro di senso complessivo e procedurale che essi esprimono, è possibile concludere che il progetto di trasformazione urbanistica in esame per l'area TR I non ricade entro il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica, secondo le diverse accezioni di legge, potendosi pertanto escludere l'iniziativa da questo procedimento senza necessità di verifiche ulteriori, ivi compresa una procedura formale di verifica di assoggettabilità.

In fede,

*Ing. Stefano Franco*

